

LA NORMATIVA SUI TRASFERIMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI ALLA LUCE DELLA SENTENZA *BERNARD*

di *Enrico Lubrano**

SOMMARIO: Introduzione – 1. La sentenza *Bernard* – 2. L’esigenza di verifica della «tenuta» della normativa in materia di trasferimenti dei calciatori – 2.1 La normativa internazionale – 2.2 La normativa nazionale italiana – Conclusioni

Introduzione

Il presente articolo è volto a verificare la legittimità della normativa internazionale e nazionale del calcio relativa ai trasferimenti dei calciatori alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emanata in data 16 marzo 2010 (c.d. «*Sentenza Bernard*»).

1. La sentenza Bernard

La sentenza *Bernard* ha sancito il principio in base al quale la violazione, da parte del calciatore, dell’obbligo di sottoscrizione del primo contratto da professionista con la società presso la quale lo stesso sia cresciuto calcisticamente comporta, a carico del calciatore, l’obbligo di pagare esclusivamente un mero indennizzo – e non un risarcimento dei danni – in favore della medesima società.

In particolare, la Corte di Giustizia, nell’elaborare la questione posta alla sua attenzione, ha affrontato due argomenti specifici ovvero:

- a) in primo luogo, ha verificato se l’obbligo, posto a carico del calciatore, di sottoscrizione del primo contratto da professionista con la società con la quale sia cresciuto calcisticamente costituisca o meno una restrizione alla propria libertà personale e professionale;
- b) in secondo luogo, ha verificato se tale eventuale restrizione della libertà

* Avvocato presso lo Studio Legale Lubrano e Associati; titolare della Cattedra di Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli.

personale e professionale del calciatore possa ritenersi giustificata o meno alla luce della meritevolezza degli interessi in gioco.

In ordine a tali due questioni fondamentali relative al caso in oggetto, la Corte ha sancito quanto segue.

- A. In primo luogo, la Corte ha ritenuto che l'obbligo, a carico del calciatore, di sottoscrizione del primo contratto da professionista con la società presso la quale sia cresciuto calcisticamente (obbligo previsto, nel caso di specie, dalla normativa federale francese) costituisce effettivamente una restrizione alla propria libertà di circolazione: infatti, secondo la impostazione seguita dalla Corte, in linea di massima, alla luce del diritto di libera circolazione, il calciatore dovrebbe essere effettivamente libero, una volta completato il proprio percorso di crescita calcistica, di stipulare il primo contratto da professionista con qualsiasi società di qualsiasi Stato appartenente all'U.E. che gli offra un contratto da professionista (laddove, invece, la «minaccia» di dovere pagare un risarcimento dei danni, in caso di mancata sottoscrizione del primo contratto con la società che lo abbia «formato», pregiudica l'effettività del diritto di libera circolazione)¹.
- B. In secondo luogo, la Corte ha, però, ritenuto parzialmente giustificata tale restrizione; in particolare, sotto tale profilo, la Corte ha posto a confronto i due interessi contrapposti nella vicenda in questione, ovvero:
- a) da una parte, l'interesse del calciatore a sottoscrivere il primo contratto con qualsiasi società, nell'esercizio della propria libertà di circolazione;
 - b) dall'altra parte, l'interesse della società che ha curato la formazione giovanile del calciatore, anche con investimenti di tipo economico, a vedersi garantita la stipula del primo contratto da professionista con il calciatore stesso.

Posti a confronto tali due interessi contrapposti, la Corte ha ritenuto di dare una limitata prevalenza all'interesse della società, in ragione del riconoscimento della meritevolezza, anche sociale ed educativa, dell'attività posta in essere dalla stessa (nonché degli sforzi organizzativi ed economici profusi) nella formazione, sia del singolo giocatore, sia di tutti i giovani dalla stessa formati calcisticamente (ovvero sia quelli che diventeranno poi professionisti, sia quelli che non diventeranno tali).²

¹ Si riporta il dato testuale della decisione nella parte indicata (par. 35-37).

«35. Si deve necessariamente rilevare che un regime come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore “promessa” è tenuto, al termine del suo periodo di formazione, a concludere, a pena di esporsi al risarcimento del danno, il suo primo contratto come giocatore professionista con la società che ne ha curato la formazione, è idoneo a dissuadere il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione.

36. Un siffatto regime, se è pur vero che non impedisce formalmente al giocatore di sottoscrivere, come rilevato dall'Olympique Lyonnais, un contratto come giocatore professionista con una Società di un altro Stato membro, rende meno interessante l'esercizio di tale diritto.

37. Conseguentemente, tale regime costituisce una restrizione ai sensi dell'art. 45 TFUE».

² Si riporta il dato testuale della decisione nella parte indicata (par. 44-45).

Alla luce di tali considerazioni (sussistenza di una restrizione a carico del calciatore, parzialmente giustificata dalla meritevolezza dell'attività di formazione posta in essere dalla società) ed individuata la «risultante» di tale contrapposizione di interessi calciatore-società nel riconoscimento della parziale preminenza degli interessi della società, la Corte ha espresso il principio in base al quale – nel caso di violazione, da parte del calciatore, dell'obbligo di sottoscrizione del primo contratto con la società che lo abbia formato calcisticamente – il calciatore avrà l'obbligo di «ristorare» la società, ma mediante il versamento di un mero indennizzo e non del risarcimento di danni in forma «piena».³

Pertanto, l'indennizzo dovrà essere parametrato sulla base dei costi sostenuti dalla società per la formazione di quel giocatore, tenendo in considerazione i costi generali degli investimenti profusi nella formazione da parte della società e rapportandoli poi al numero dei giocatori «giovani» («cresciuti» calcisticamente da tale società) che siano diventati professionisti e al numero di quelli che non siano diventati professionisti, in modo tale da ottenere un fattore-medio del costo della formazione di un calciatore professionista, cui deve essere commisurato l'indennizzo previsto dalla sentenza Bernard.⁴

«44. Ciò premesso, le società che provvedono alla formazione dei giocatori potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non potessero ottenere il rimborso delle somme versate a tal fine, nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò vale, in particolare, per le piccole società che provvedono alla formazione di giovani giocatori, i cui investimenti operati a livello locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.

45. Nel conseguire che un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato, in linea di principio, dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori. Tuttavia, un siffatto sistema dev'essere effettivamente idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo debitamente conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai (v., in tal senso, sentenza Bosman, citata sopra, punto 109)».

³ Si riporta il dato testuale della decisione nella parte indicata (par. 49-50).

«49. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le questioni pregiudiziali devono essere risolte nel senso che l'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

50. Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore “promessa” il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione».

⁴ Si riporta il dato testuale della decisione nella parte indicata (conclusioni).

«L'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione

2. *L'esigenza di verifica della «tenuta» della normativa in materia di trasferimenti dei calciatori*

Alla luce dei contenuti della sentenza *Bernard* si pone, pertanto, l'esigenza di verificare l'attuale legittimità della normativa internazionale e nazionale sui trasferimenti dei calciatori.

Prima ancora di procedere a tale verifica, si precisa che, in base a quanto sancito dalla sentenza *Bosman*, i trasferimenti dei calciatori e di tutti gli atleti professionisti possono essere fatti a titolo oneroso soltanto in pendenza di contratto, mentre, laddove sia scaduto il contratto che lega il calciatore alla società, questi è libero di svincolarsi «a parametro zero».⁵

2.1 *La normativa internazionale*

Con riferimento alla regolamentazione internazionale sui trasferimenti dei calciatori, si deve prendere in esame la normativa sancita dal c.d. «*Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti di calciatori*».

Tale Regolamento prevede un duplice meccanismo di riconoscimento dell'attività posta in essere dalla società nella formazione dei giovani calciatori: in particolare, esso prevede:

- A) un riconoscimento di tipo indennitario, costituito dal c.d. «*indennizzo di formazione*»;
- B) un riconoscimento di tipo premiale, costituito dal c.d. «*contributo di solidarietà*».

A. Con riferimento all'indennizzo di formazione, la normativa indicata prevede che tutte le società che abbiano concorso alla formazione del calciatore dal

un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore "promessa" il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione».

⁵ Per completezza, si riportano i principi fondamentali sanciti dalla sentenza *Bosman* (Corte di Giustizia U.E. 15 dicembre 1995).

- a) «sono illegittime per violazione dell'art. 48 del Trattato C.E. tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali, nelle partite che esse organizzano, le società calcistiche possono tesserare e schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri;
- b) sono illegittime per violazione dell'art. 48 del Trattato C.E. tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da un'altra società solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, formazione e promozione».

compimento del dodicesimo anno fino al ventitreesimo anno di vita del calciatore stesso hanno diritto a percepire tale indennizzo, che deve essere riconosciuto:

- a) al momento della stipula, da parte del calciatore, del primo contratto da professionista;
- b) al momento di tutti i successivi trasferimenti del calciatore fino al compimento del ventitreesimo anno di età, anche laddove il contratto del calciatore con la società di appartenenza sia scaduto.⁶

Alla luce dei principi sanciti dalla sentenza *Bernard* e della previsione di un indennizzo di formazione da parte del Regolamento FIFA indicato, si rileva:

- a) la legittimità di tale normativa nella parte in cui la stessa prevede il diritto a percepire un indennizzo di formazione per tutte le società che abbiano formato il calciatore al momento della stipula del primo contratto da professionista: ciò in quanto tale previsione corrisponde esattamente ai principi sanciti dalla sentenza *Bernard* (pagamento di indennizzo in favore delle società che abbiano formato un calciatore in caso di stipula, da parte del calciatore, del primo contratto da professionista con società diversa da quella che lo abbia formato);
- b) la dubbia legittimità di tale normativa nella parte in cui la stessa prevede l'obbligo del pagamento di indennizzo di formazione nel caso di eventuali successivi trasferimenti dell'atleta prima del compimento del ventitreesimo anno di età ed anche a contratto scaduto: tale disciplina si pone, infatti, seriamente in contrasto:
 - b1) con i principi sanciti dalla sentenza *Bernard*, che prevede l'obbligo di pagare tale indennizzo soltanto al momento della stipula del primo contratto da professionista e non in caso, invece, di trasferimenti successivi;
 - b2) con i principi della sentenza *Bosman*, che ha sancito che ogni forma di pagamento di indennità per trasferimenti di atleti professionisti a contratto scaduto costituisce una violazione della normativa relativa alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione Europea.

B. Il contributo di solidarietà è, invece, un meccanismo di tipo «premia» in base al quale le società che abbiano formato il calciatore dal dodicesimo anno di età fino al compimento del ventitreesimo anno di età hanno diritto ad una percentuale pari al 5% della somma pagata per ogni trasferimento in pendenza di contratto durante tutta la carriera del calciatore.⁷

⁶ Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 20 del Regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori.

«Articolo 20 – Indennità di formazione»

«Un'indennità di formazione sarà pagata alla/e società in cui il calciatore si è formato: 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da Professionista, e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui compie il suo 23° compleanno. L'obbligo di pagare un'indennità di formazione sorge quando il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto. Le disposizioni sull'indennità di formazione sono contenute nell'Allegato 4 del presente Regolamento».

⁷ Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 21 del Regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori.

La previsione di tale meccanismo ulteriore (contributo di solidarietà) deve ritenersi senz'altro legittima, in quanto si tratta di una previsione di tipo «*premiale*», volta a riconoscere un premio a carico delle società cessionarie del contratto di trasferimento dell'atleta in pendenza di contratto durante la sua carriera, premio riferito al reale valore agonistico e commerciale dell'atleta acquisito dallo stesso nel corso della propria carriera; tale contributo appare essere legittimo, in quanto è volto a premiare la positiva attività della società che abbia «*riconosciuto*» il valore agonistico dell'atleta al momento in cui lo stesso era ancora soltanto un giovane calciatore e lo abbia poi formato e valorizzato nel corso della sua carriera giovanile.

2.2 *La normativa nazionale italiana*

In Italia, la normativa relativa ai trasferimenti degli atleti professionisti e, in particolare dei calciatori, è sancita rispettivamente dalla legge n. 91/1981 e dalle cosiddette NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio).

In particolare la legge n. 91/1981 prevede all'art. 6:

- a) la corresponsione di un premio di addestramento e formazione tecnica, in favore dell'ultima società che abbia formato il calciatore prima della stipula del primo contratto da professionista, da parte della società che con lo stesso abbia stipulato il primo contratto da professionista (primo comma);
- b) un diritto di stipula del primo contratto da professionista per la società che abbia formato e cresciuto il giovane calciatore (secondo comma).⁸

Nello stesso senso si pone anche la normativa regolamentare nazionale (c.d. «Norme Organizzative Interne Federali» – NOIF – della FIGC), il cui art. 99 prevede l'obbligo del pagamento di un premio di addestramento e formazione tecnica a favore dell'ultima società dilettantistica presso la quale il calciatore abbia

«Articolo 21 – Meccanismo di solidarietà».

«Se un professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/e società che hanno contribuito alla sua educazione e formazione riceveranno in proporzione una parte dell'indennità pagata alle società per le quali ha giocato (contributo di solidarietà). Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà sono stabilite nell'Allegato 5 del presente Regolamento».

⁸ Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 6 della legge n. 91/1981.

«Premio di addestramento e formazione tecnica.

1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi».

militato prima di sottoscrivere il suo primo contratto da professionista (premio ad entità variabile, a seconda dei «parametri» fissati dalla c.d. Tabella B, facente parte integrante dell'art. 99 stesso).⁹

Tale disciplina legislativa e regolamentare si pone sulla stessa linea logica della sentenza Bernard, in quanto prevede – in caso di stipula del primo contratto da professionista da parte del calciatore con società diversa da quella che lo abbia formato calcisticamente – il pagamento (non di un risarcimento dei danni, ma) di un mero indennizzo (dalla società con la quale il calciatore abbia stipulato il primo contratto da professionista) in favore della società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività giovanile, ovvero di una somma parametrata su base oggettiva e costituita dal cosiddetto premio di addestramento e formazione tecnica previsto sia dall'art. 6 della legge n. 91/1981 sia dall'art. 99 delle NOIF: essa risulta, dunque, legittima nel confronto con i principi sanciti dalla sentenza Bernard.¹⁰

⁹ Per completezza, si riporta il richiamato art. 99 delle NOIF.

«Art. 99: Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica.

1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di II Divisione, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali “non professionisti”, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di “professionista” con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche. Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 NOIF».

¹⁰ La normativa nazionale risulta, invece, di dubbia legittimità nel confronto con i principi sanciti dalla normativa internazionale richiamata (cui la prima dovrebbe allinearsi in ragione della derivazione dell'ordinamento sportivo nazionale dall'ordinamento sportivo internazionale), nella parte in cui la stessa normativa nazionale dispone che l'indennizzo o il premio di preparazione venga versato esclusivamente all'ultima società presso la quale è stato tesserato l'atleta fino al momento della stipula del suo primo contratto da professionista, laddove, invece, la normativa FIFA richiamata prevede che l'indennizzo di formazione venga versato a tutte le società che abbiano contribuito a formare l'atleta.

Conclusioni

Alla luce di quanto indicato nel presente articolo con riferimento ai principi della sentenza *Bernard* e ai contenuti della normativa internazionale e nazionale relativa ai trasferimenti dei calciatori professionisti e dalla stipula del primo contratto di professionista da parte dei calciatori, si rileva quanto segue:

- 1) con riferimento alla normativa internazionale, costituita dal Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, si ritiene che la stessa sia:
 - a) legittima nella parte in cui prevede l'obbligo di un pagamento di un mero indennizzo nei confronti delle società che abbiano formato l'atleta, da parte del calciatore che abbia stipulato con un'altra società il primo contratto da professionista;
 - b) di dubbia legittimità nella parte in cui prevede l'obbligo di pagare questo indennizzo di formazione anche per tutti i trasferimenti del calciatore successivi alla stipula del primo contratto da professionista e anteriori al compimento del ventitreesimo anno di età, a maggior ragione quando tali trasferimenti siano realizzati dopo la scadenza del contratto del calciatore, per palese violazione dei principi di libera circolazione dei lavoratori professionisti sanciti dalla sentenza *Bosman*;
- 2) con riferimento alla normativa nazionale italiana, costituita dall'art. 6 della legge n. 91/1981 e dall'art. 99 delle NOIF, si ritiene che le norme in questione siano, invece, conformi ai principi sanciti dalla sentenza *Bernard*, in quanto prevedono – nel caso di eventuale stipula, da parte del calciatore, del primo contratto da professionista con una società diversa da quella presso la quale sia cresciuto calcisticamente – il pagamento di un mero indennizzo (seppure a carico della nuova società e non del calciatore), costituito nella fattispecie dal premio di formazione di addestramento e formazione.